

Supplica del Conservatore Senr^e ERBA Gerolamo
per la nomina di P^o A^o Bianchi a Guida Comunale
del fiume Olona sotto al Governatore L. Malesco
Ponte Generale PALLAVICINI il 22/5/1750

1^a
Nomine
Commissario
BIANCHI dott.
Pietro Antonio
1750

Sono incaricato d'informare la V.S. con decreto firmato dal Segretario Marchese BELLINI del giorno 30 scaduto Aprile, sopra la natura, giurisdizione della Carica del COMMISSARIO FIUME OLONA, se possa dirsi più sussistente in vista della nuova pianta, che ha abolito tutti gli impieghi in quella non espressi, come pure qual sia l'incombenza tanto del Senatore Delegato Conservatore, quanto del detto COMMISSARIO.

Debbo perciò riverentemente significarle che il FIUME OLONA la di cui conservazione fù sempre di somma importanza considerata non meno alla pubblica, che alla privata utilità trae le sue origine da varii Fonti perenni puoco lungi dal Sacro Monte di Varese e da diverse parti confinanti collo SVIZZERO DOMINIO, li quali scorrendo per alcuni rami fino al Ponte di Vedano ivi si uniscono in un sol alveo e prendendo il corso per lo spazione di circa 42 miglia si scarica e termina nel NAVIGLIO GRANDE alle mura di questa Città.

Quanto alla privata utilità serve mirabilmente all'inaffiamento de prati al medesimo adiacenti ma però sotto determinate leggi in limitata quantità, e tempo prescritto; e con precisa obbligazione di restituire dopo l'uso le acque per mezzo de soratori in guisa, che mai si pregiudichi alla Causa pubblica.

Consiste questa nell'immancabile defluenza delle acque all'uso continuo dei MOLINI, li quali contati in numero di CENTOSEDICI fabbricati sul Fiume, a cui mancando le acque, mancherebbe di pari la sussistenza ai Terriere circonvicini ò sarebbero obbligati à portare con gravissimo intollerabile pregiudizio li loro GRANI a macinare ad altri Molini otto, dieci, e più miglia distanti. Alla cura e conservazione di questo Fiume collimarono le leggi stabilite con titoli speciali, nelli STATUTI MUNICIPALI di questo Ducato e PROVINCIALI della N.C. de OFF. JUDICE et COMMISSARIO FLUMINIS OLONAE, commettendo ad un Giudice privato l'incombenza di fare rigorosamente osservare le provvide disposizioni prescrit-

1756

te per la metodica distribuzione derivazione delle acque ed asse-
stamento di tutti gli EDIFICIJI talmente che le acque sempre abbia-
no liberamente a decorrere agli MOLINI specialmente inferiori
incaricandolo perciò dell'obbligo di visitare in principio del Bien-
nio tutto il lungo tratto di Fiume.

Ad oggetto che un fine così salutare sia inviolabilmente adempiu-
to viene appoggiata dalle N (uove) C. (ostituzioni) la sovrinten-
denza alla vigilanza e zelo del SENATO, il quale deputa un Senato-
re con la precisa incombenza di farsi render conto due o anche più
volte all'anno dell'operato del COMMISSARIO e CANCELLIERE ivi - DE
PUTABIT SENATUS UNUM SENATORE, CUI COMMISSARIUS ET NOTARIUS BIS IN
ANO &

Siccome poi in tempi d'estate suol accadere la maggior scarsezza
dell'acqua riguardo alli Molini Inferiori, richiedesi perciò più
esatta l'attenzione affinché siano essi mantenuti in abitudine di
macinare, e deve in tal contingenza il Commissario frequentare le
visite e diligentemente investigare d'onde procedi il mancamento
delle acque, se dall'esaustezza o abbassamento delle Sorgenti, o
dall'usurpazione dei Superiori utenti partecipandone occorrenze al
Senatore Conservatore, il quale inteso possa anche nei tempi permes-
si alla irrigazione dei prati con vigorosi EDITTI ad ordinare l'all-
ternativo ed alle volte il totale interrimento delle BOCHE per
più giorni à misura dei casi e loro circostanze facendo prevalere
la CAUSA PUBBLICA alla PRIVATA UTILITA' coll'espresso incarico al
GIUDICE COMMISSARIO d'invigilare, che non seguino diversioni, an-
che col castigo dei Contravventori; se poi viene ad insorgere qual-
che emergente di maggior essenza suola il Senatore Conservatore,
sentiti SEI dei più qualificati utenti che si chiamano SINDIVI del
Fiume a dattare l'opportuno provvedimento, ovvero ne fa parola in
Senato, da cui in varii tempi sono sortiti diversi stabilimenti tut-
ti tendenti al pubblico beneficio, e della maggiore uniformità del
disposto delle N. C.

Ha il Commissario un CANCELLIERE che à tenore delle suddette leggi municipali e provinciale viene eletto dal Tribunale del Vicario e Dodici di Provvisione di questa Metròpoli con un INGEGNERE destinato dal Senatore Conservatore per tutte le incombenze di sua perizia due Campari eletti dalli CONSOLI e MOLINATI, ed approvati dal detto VICARIO di PROVVISIONE, perché l'uno superiormente, l'altro inferiormente sotto gli ordini dello stesso Commissario occudiscano segnatamente à denunciare li contravventori, contro li quali sommariamente procede giusta le suddette LEGGI ed ORDINI, passando ancora secondo le occorrenze alle condanne, che si trasmettono al MAGISTRATO CAMERALE per la loro esigenza ed applicazione alla REGIA CAMERA della parte spettante alla medesima.

La REGIA CAMERA però niente contribuisce di suo carico allo stesso GIUDICE COMMISSARIO restandosi soltanto assegnata dalle N.C. 1^a somma di SCUDI CENTOVENTI di suo salario da soddisfarsigli sopra le condanne, ò siano MULTE le quali per altro di rado occorrendo, ne rimane perciò con scarso emolumento.

Veniva questa carica conferita da SSri Predecessori del C.U. nel Governo di questo Stato à benemeriti soggetti e col permesso à medesimi di sostituire un LUOGOTENENTE ma sendosi concessa la prima Real grazia ad AMBROGIO RUSCONI, indi al Capitano CARLO, e poscia dall'Augustissimo Imperatore CARLO VI° di gloriosa memoria a PIETRO del suddetto rispettivo figlio, ed Abbiatico a titolo oneroso, e nella facoltà di nominare e sostituire, cosicché furono serviti mercé le suddette Reali concessioni li antecessori di V. E. di concedere le opportune patenti colla loro approvazione a soggetti nominati e sostituiti avendone alcuni anni sono il dr. PIETRO ANTONIO BIANCHI dal suddetto ultimo concessionario per istrumento di procura irrevocabile la perpetua sostituzione.

Il CANCELLIERE poi non ha dal PUBBLICO verun salario quantunque eletto dal TRIBUNALE CIVICO ma solamente il prodotto della sicurtà che in ciaschun 'anno devonsi prestare dalli Utenti di non abusare delle acque del Fiume.

Li CAMPARI pure occorrendo condanne hanno destinato il loro salario di due scudi al mese sul ricavato delle medesime.

Da tutto ciò mi son dato l'onore di rassegnare all' E. V. e del di più , che distintamente é contenuto nelle N. C. si degnerà la medesima comprendere qual sia l'incombenza del Senatore Conservatore e quale é la natura e giurisdizione del Commissario e se un ufficio cotanto necessario alla vera amministrazione del dº Fiume per la pubblica e privata utilità, senza salario ne dalla Regia Camera, ne dal Pubblico, anzi coll'incarico della visita di tutto il Fiume in principio di ciaschun biennio, ed appoggiato alla sovrintendenza del Senato possa essere soggetto alla generale abolizione delle cariche nel riferito PIANO, non espresse in vista massimamente della clementissima dichiarazione di S.Maestà spiegata nel medesimo che non intendeva RISECCATI CHE GLI UFFICI INUTILI per S. M. e GRAVERSI PER LA CAMERA e per lo STATO onde crederci che l'E. V. per effetto di sua benignissima giustificata condiscenza potesse donarsi di concedere al dr. PIETRO ANTONIO BIANCHI la supplicata di Lui confermazione nel mentovato Ufficio di Commissario del F.O. Ma quando nulla ostante questo mio subordinato sentimento fosse V.E. tuttavia in grado di qualche dubbiezza ardirei umilmente supplicarla degnarsi sentire ancora le occorrenze del Senato trattandosi di ufficio dal medesimo dipendente per quei maggiori riflessi che ci fosse per suggerire alla V.E. a cui con profondo ossequio mi rassegno

di V.E. Milano 22 Maggio 1750

sott. Umiliss. Serv.re
GEROLAMO ERBA.

PALLAVICINI	Conte Generale - Governator d' Milano
ERBA	Moderatore Generale - Conte Senatore Ducale Conserv.º Fo
BELLINI	Moderator - Segretario
CARLO VI	Imperatore -
BIANCHI dott. Pietro Antonio	- Candidato Comm.º Fo
RUSCONI	di AMBROGIO - 1º Privil.º per la Camera Comm.º Fo
cap. CARLO	
PIETRO del Cap.º	- Capitano Artiglieria